



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione **n. 04**
del Consiglio comunale

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e della nota integrativa.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **SETTE** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Maestri Attilio	Sindaco
Baldracchi Luigi	Consigliere
Boldrini Celestino	Consigliere
Cosi Costantino	Consigliere
Dras Monica	Consigliere
Franceschetti Paolo	Consigliere
Gnosini Bruno	Consigliere
Maestri Mafalda	Consigliere
Maestri Marcella	Consigliere
Pesenti Francesca	Consigliere
Rota Sergio	Consigliere
Vianello Enrico	Consigliere

Assenti i Signori:

Bugna Luciano	Consigliere
---------------	-------------

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Riscontrato che il “Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2022” sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 16 novembre 2021, stabilisce che, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, si applicherà la medesima proroga anche per i comuni della Provincia di Trento, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Preso atto del decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2021, pubblicato in G.U. Serie generale n. 309 del 30.12.2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 20 dd. 30.06.2021, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 e che con deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 12.04.2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui.

Vista la deliberazione n. 5 dd. 24.02.2020 con cui il Consiglio comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà concessa ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come previsto dall'articolo 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 57, comma 2-ter del D.L. n. 124/2019.

Vista la deliberazione n. 13 dd. 18.03.2019 con cui il Consiglio comunale ha deliberato di avvalersi della facoltà concessa ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di non predisporre il

bilancio consolidato, come previsto dall'articolo 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 modificato dall'articolo 1, comma 831, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Evidenziato, per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, quanto segue:

- con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica in attuazione di quanto sancito dall'art. 9 della L. 243/2012, venne stabilito che gli enti, fra cui i Comuni, dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate e le spese finali; l'applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia di Trento fu confermata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 dd. 30.08.2016;
- la legge di bilancio per l'anno 2017 (L. 11.12.2016, n. 232), al comma 466 dell'art. 1, confermò lo stesso principio, aggiungendo che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, poteva essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; tale facoltà era già stata prevista dalla L.P. 05.08.2016, n. 14;
- con l'art. 10, comma 2, della L.P. 03.08.2018, n. 15 venne stabilito che la Provincia e gli Enti locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, avrebbero potuto includere fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 e successivo messaggio dd. 05.10.2018, evidenziò, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia, che per il 2018 i Comuni potevano utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti senza alcuna limitazione;
- la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Unità di missione strategica coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna, con nota dd. 11.01.2019 prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, ha informato i Comuni in merito alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) relative al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, precisando quanto segue:
 - a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820);
 - i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal solo prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);
 - a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite nella L. 232/2016; con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art. 1, comma 823); resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della L. 232/2016 (art. 1, comma 823).

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Dato atto che le tariffe e le aliquote di cui sopra sono state deliberate con i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 8 di data 21.02.2022 con oggetto *“Servizio pubblico di acquedotto - determinazione delle tariffe per l'anno 2022”*;

- deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 21.02.2022 con oggetto “Servizio pubblico di fognatura – determinazione delle tariffe per l’anno 2022”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data odierna con oggetto “Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) –approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 2022”.

Vista la proposta definitiva del Documento Unico di Programmazione, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente agli allegati previsti dalla normativa, e della nota integrativa, documenti tutti approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 21.02.2022.

Rilevato che in data 23.02.2022, con nota protocollo n. c_m365-23/02/2022-0001185/P, si è provveduto a depositare presso la segreteria comunale il Documento Unico di Programmazione la proposta di bilancio e la nota integrativa, a disposizione dei Consiglieri comunali.

Visto il parere favorevole reso in ordine ai documenti contabili sopra evidenziati dall’organo di revisione protocollato in data 02.03.2022 al n. c_m365-02/03/2022-0001400/A, e dato atto che lo stesso parere è stato depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri, con nota protocollo n. c_m365-02/03/2022-0001404/P di data 02.03.2022.

Richiamato il Regolamento di Contabilità dell’estinto Comune di Pieve di Bono, ad oggi in vigore in forza del disposto di cui all’art. 9, comma 4 della L.R. 15.02.2015, n. 1, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pieve di Bono n. 44 del 12.09.2002, e successive modificazioni.

Riconosciuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di disporre dello strumento contabile nel più breve tempo possibile.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa e contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Vista la L.R. 16 febbraio 2015, n. 1, “Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo”.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Vista la L.P. n. 18 del 09.12.2015.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per le disposizioni rimaste in vigore;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espresso per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori preventivamente designati,

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale.

2. Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente agli allegati previsti dalla normativa, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale.
3. Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale.
4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012.
5. Di dare atto che il parere reso dall'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e documenti allegati, di cui al protocollo n. c_m365-02/03/2022-0001400/A di data 02.03.2022, costituisce allegato alla presente deliberazione.
6. Di dare atto che il Consiglio comunale si è avvalso delle facoltà concesse ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, previste dagli articoli 232 comma 2 e 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato, come risulta dalle deliberazioni consiliari n. 5 di data 24.02.2020 e n. 13 di data 18.03.2019.
7. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

Tutto ciò premesso e deliberato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento al fine di disporre dello strumento contabile nel più breve tempo possibile;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 13 (tredici) Consiglieri assegnati, espressi per alzata di mano ed accertati dal Sindaco con l'ausilio dei Consiglieri scrutatori,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il Sindaco
Attilio Maestri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale
Dott.ssa Elsa Masè
FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.